



**COMUNE DI RACCONIGI**  
**PROVINCIA DI CUNEO**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 10**

**OGGETTO :**

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016 - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, con inizio seduta alle ore **21** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>Gianpiero BRUNETTI</b>	Sindaco	X	
<b>Andrea G. BELTRANDO</b>	Consigliere	X	
<b>Caterina BERGIA</b>	Consigliere	X	
<b>Enrico FACCIOLO</b>	Consigliere	X	
<b>Ines GHIGO</b>	Consigliere	X	
<b>Luca MEINARDI</b>	Consigliere	X	
<b>Valerio ODERDA</b>	Consigliere	X	
<b>Luisa PERLO</b>	Consigliere	X	
<b>Giorgio TUNINETTI</b>	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		9	

Sono altresì presenti, in qualità di Assessori Esterni, i Sigg.si:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>Melchiorre CAVALLO</b>	Assessore	X	
<b>Enrico MARIANO</b>	Assessore	X	
<b>Giacomo ROSSO</b>	Assessore	X	
<b>Totale</b>		3	

Con l'intervento e l'opera del Signor **FLESIA CAPORGNO dott. Paolo**, Segretario Comunale.

Il Signor **Gianpiero BRUNETTI**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**C.C. n. 10 del 29.04.2016 – Piano finanziario e tariffe TARI anno 2016 – esame ed approvazione.**

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Richiamati** i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

**Richiamato** in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**Richiamati** i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**Richiamato** il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

**Richiamato** l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Richiamata** la specifica sezione TARI del regolamento IUC, ove in modo ampio e approfondito si è data ragione delle motivazioni di base dell'impianto regolamentare stesso, e in particolare:

“L'introduzione della TARI risiede nell'esigenza di una revisione della tassazione sui rifiuti, sollecitata anche dal decreto sul federalismo fiscale municipale e dalla necessità di risolvere le problematiche connesse alla frammentazione della disciplina dei precedenti prelievi sui rifiuti: TARES, Tarsu, Tia.

Le logiche di riassetto finanziario e fiscale cui il nuovo tributo risponde sono molteplici, dall'unificazione delle forme di prelievo vigenti in materia di rifiuti, all'ampliamento delle entrate comunali proprie, all'ulteriore aumento della pressione fiscale locale collegata ad una riduzione delle assegnazioni statali ai Comuni.

Le vicende attraversate negli ultimi anni dalla Tarsu, e poi dalla Tia, tra abrogazioni, superamenti, proroghe, assoggettamenti a Iva e riconoscimento della natura tributaria del prelievo hanno reso evidente l'introduzione del nuovo prelievo con la finalità di evitare il perpetuarsi delle pregresse problematiche applicative.

Con specifico riferimento alla disciplina della TARI va osservato che tale prelievo, pur essendo diretto a sostituire la TARES, presenta una disciplina analoga a quella di tale tassa, la cui natura tributaria è stata pacificamente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Le somiglianze rilevate riguardano, innanzitutto, l'identità del presupposto in quanto il fatto generatore dell'obbligo del pagamento è legato non all'effettiva produzione dei rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti e alla eventuale fruibilità del servizio di smaltimento.

Entrambi i tributi presentano una struttura autoritativa e non sinallagmatica, in quanto da un lato i Comuni hanno l'obbligo di istituire i servizi di smaltimento dei rifiuti, dall'altro i soggetti sono tenuti al pagamento del tributo e non possono sottrarsi da tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi.

E' stata ravvisata, altresì, identità dei criteri di commisurazione del prelievo, rilevando per entrambi i prelievi la potenziale produzione di rifiuti valutata per tipo di uso delle superfici tassabili, ed identità di funzione, essendo in entrambi i casi quella di coprire integralmente i costi del servizio.

Entrando nel merito dell'impianto normativo va osservato che appare chiara la natura tributaria del prelievo ma all'interno di un unico tributo convivono una tassa, cioè un'entrata devoluta al finanziamento di un servizio con caratteristiche di divisibilità (finanziamento dei costi relativi al servizio dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati) e

un'imposta, vale a dire un prelievo generale destinato al finanziamento di servizi generali e dunque indivisibili.

Va precisato che la conseguenza più rilevante della qualificazione giuridica della TARI (come già della Tares e della Tarsu) come tributo è la sua non assoggettabilità all'Iva. La duplice natura del prelievo è confermata dalla diversa tariffazione tra la quota destinata a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, commisurata alla potenziale produzione degli stessi, e la quota finalizzata a coprire il costo dei servizi comunali indivisibili, proporzionata alla superficie imponibile dei locali o delle aree possedute, occupate o detenute.

Il titolare dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio è individuabile interamente o prevalentemente la superficie degli immobili, ovvero delle aree scoperte, assoggettabili al tributo in quanto suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'individuazione del soggetto attivo nel Comune sembra finalizzata a riaffidare agli Enti Locali la competenza gestionale sulla materia.

Si ritiene utile, in tale sede, esclusivamente richiamare l'attenzione sulla formulazione adottata nel delineare il presupposto impositivo della TARI, nonché della TASI, che sembra voler comportare la tassazione di balconi e terrazze delle unità immobiliari, escludendo invece con chiarezza cortili e aree scoperte non operative, la cui superficie, peraltro, è di regola priva di rendita catastale propria, e quindi anche di un valore catastale, al quale si fa però riferimento ai fini della determinazione della base imponibile IMU e TASI, mentre ai fini della TARI, così come per la TARES e, in passato, per la TARSU, è sufficiente non computare tali superfici fra quelle tassabili.

La formulazione adottata ai fini di entrambi i tributi (TASI e TARI), infatti, replica il contenuto dell'articolo 14, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 in materia di TARES, nella versione da ultimo vigente, come modificata dall'articolo 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 (convertito dalla legge n. 64/2013), laddove la precedente formulazione del comma 4 stabiliva, in termini limitativi, che "sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva".

La disposizione sopravvenuta ha così ampliato l'ambito delle superfici escluse dalla TARES, avendo essa rimosso lo specifico riferimento alle civili abitazioni, rendendo così applicabile il "beneficio" anche con riferimento alle destinazioni "diverse"<sup>(1)</sup>.

Preliminarmente argomentati i vari passaggi normativi che hanno trasformato la TARSU in TIA, poi in TARES ed infine in TARI, si sottolineano le diversità sia giuridiche che propriamente tecniche di tale legislazione.

---

<sup>1</sup> *In tal senso si esprime anche la circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013: "La norma modificata ripropone, in sostanza, le stesse disposizioni presenti nella disciplina TARSU e, pertanto, sono da assoggettare alla TARES solo le superfici scoperte operative, mentre non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma e le aree adibite a verde".*

*3 Salvo essere stata anticipata, in via sperimentale, già al 2012, per effetto dell'art. 13, DL 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e novellato dal DL 2 marzo 2012, n. 16, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)*

Secondo quanto disposto dalla legge di stabilità 2014, infatti, i Comuni hanno la facoltà di riscuotere il tributo in due rate, partendo proprio dalla data del 16 giugno, oppure in un'unica soluzione entro fine anno.

Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, considerato che era previsto un aggravio per quelle attività (ortofrutta, attività di somministrazione e ristorazione, ecc.) peraltro già enormemente “colpite” dall'applicazione della TARES e che, con le proposte approvate negli ultimi esercizi finanziari, si è cercato di tutelarle il più possibile nella convinzione che la promozione dello sviluppo locale, principio cardine dall'ordinamento degli EE LL, passa anche attraverso ragionamenti volti a garantire tutte quelle attività che a diverso titolo, senza soluzione di continuità, sono state – vessate - in questi ultimi anni da manovre finanziarie non sempre coerenti.

Si vuole sottolineare come siano veramente pochi i margini di manovra dei Comuni in tema di quantificazione tariffaria TARI, visto che le Amministrazioni si possono muovere solo tra ristretti “paletti” già definiti ed individuati dallo Stato.

Ovviamente l'attuale Amministrazione, da sempre attenta alle tematiche dell'imposizione fiscale comunale, anche per l'anno 2016, intende limitare quelle sproporzioni che negli ultimi anni si sono abbattute sul nostro territorio ed in particolare sulle attività commerciali determinando in alcuni casi anche la cessazione delle medesime.

Per quanto riguarda il regolamento TARI, si è mantenuto nella sua interezza quello già vigente nel 2014, che era stato redatto prestando particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, prevedendo agevolazioni TARI in favore dei meno abbienti, spesso con nuclei famigliari numerosi, applicando il coefficiente di produzione (Kb) minimo previsto dalla normativa.”

PRECISATO che i criteri generali riportati nel Piano finanziario e nelle tariffe risultano essere i seguenti:

- copertura del 100% dei costi del servizio con il gettito della tariffa
- La quota fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive superfici complessive.

### **Suddivisione della quota FISSA tra utenze domestiche e utenze non domestiche**

Incidenza delle superfici

<b>Superfici</b>			
Utenze domestiche	m2	508.446,63	81%
Utenze non domestiche	m2	115.797,24	19%
<b>TOTALE</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>598.539,20</b>	<b>100,00%</b>

La quota fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive superfici complessive.

**Quota fissa**

Utenze domestiche	€	530.385,788	81%
Utenze non domestiche	€	124.411,482	19%
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>654.797,270</b>	<b>100,00%</b>

### Suddivisione della quota **VARIABILE** tra utenze domestiche e utenze non domestiche

Suddivisione della produzione di rifiuti urbani tra utenze domestiche e utenze non domestiche

<b>Stima della produzione di rifiuti nel 2015</b>			
Utenze domestiche	Kg	3.536.786,10	75%
Utenze non domestiche	Kg	1.178.928,70	25%
<b>Totale</b>	<b>Kg</b>	<b>4.715.714,80</b>	<b>100,00%</b>

La suddivisione applicata nel piano finanziario della parte variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche, attribuisce un'agevolazione alle utenze domestiche, riducendo la percentuale dal 75% al 74%, tenendo conto che la quota variabile è stata abbattuta di € 47.648,00 pari alla sommatoria dei proventi derivanti dal recupero di rifiuti raccolti in maniera differenziata (contributi CONAI), dalle sanzioni amministrative, dalla cessione dei contenitori per raccolta differenziata, tutte componenti di entrata generate per la quasi totalità dalle utenze domestiche.

La tabella che segue riporta la suddivisione della parte variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche suddivisa secondo il predetto criterio di agevolazione a favore delle utenze domestiche.

<b>Quota variabile</b>			
Utenze domestiche	€	363.813,807	74%
Utenze non domestiche	€	127.826,472	26%
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>491.640,280</b>	<b>100,00%</b>

Tale criterio viene assunto tenuto conto della non indifferente incidenza delle utenze non domestiche rispetto all'entità dei rifiuti prodotti, avuto riguardo al fatto che presso l'utenza domestica l'impegno alla differenziazione è già molto marcato attraverso anche il ricorso al sistema "porta a porta";

Per le utenze domestiche: particolare attenzione al carico gravante sulle famiglie numerose, ove è obiettivamente constatabile che non necessariamente il maggior numero di componenti del nucleo familiare si associa a maggiore produzione di rifiuti; si rileva infatti che il confezionamento e porzionamento dei prodotti in comune commercio per nuclei ridotti (mononuclei, nuclei a composizione ridotta) in realtà produce maggiore rifiuto rispetto ad analoghi prodotti in "formato famiglia"; senza dimenticare che le famiglie più numerose sono anche quelle caratterizzate da maggiore presenza di bambini, spesso "elemento trainante" per una maggiore virtuosità nella raccolta differenziata e nel miglioramento delle abitudini, grazie alle iniziative educative attuate a scuola;

Attribuzione nel piano finanziario degli stessi coefficienti Ka Kb Kc Kd, già applicati nel 2014 e nel 2015, anche per il 2016, (cioè i coefficienti per graduare l'importo), entro il range stabilito per legge, con applicazione della discrezionalità tecnica come ammessa e relativo assetto derogatorio, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

- in generale: applicazione anche in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;
- categoria “Banche ed istituti di credito”: range assunto nella misura massima al fine di equiparare il più possibile l'imposizione tributaria effettiva, entro i limiti consentiti dalla norma, anche in considerazione del significativo flusso di pubblico presso i locali degli istituti di credito;
- categoria “...” (ortofrutta, fiorai, pescherie, pizze al taglio, ...): range assunto in forma più ridotta, sulla base di concreta produzione dei rifiuti che vede queste categorie, in ambito locale, grazie ai sistemi di raccolta innovativi utilizzati (compostaggio, raccolta separata frazione organica, raccolta porta a porta), operare con modalità particolarmente virtuose; Racconigi è comune con un flusso turistico peraltro concentrato in determinati periodi o stagioni dell'anno, con differenze marcate tra un periodo e l'altro, e flussi ridotti al minimo in determinati mesi;
- categoria “...” (ristoranti, pizzerie, bar, ...): range assunto in forma più ridotta, sulla base di concreta produzione di rifiuti che queste categorie, in ambito locale, grazie ai sistemi di raccolta innovativi utilizzati (vetro e lattine raccolti unitariamente e loro valorizzazione; raccolta separata frazione organica; raccolta porta a porta), operare con modalità particolarmente virtuose; inoltre, la produzione di Racconigi non è comparabile con quella di una grande città; Racconigi è comune con un flusso turistico peraltro concentrato in determinati periodi o stagioni dell'anno, con differenze marcate tra un periodo e l'altro, e flussi ridotti al minimo in determinati mesi;
- categoria “...” (ipermercati, ...): range assunto in forma più elevata, nell'ottica di equo trattamento, tenendo conto che questo genere di strutture contengono di norma singoli spazi di vendita specializzati in tipologie merceologiche tipiche di categorie con range ordinario più elevato (es.: reparti ortofrutta, reparti pescheria);
- categoria “...” (industrie, artigianali, ...): range assunto in forma più elevata, tenendo conto che nonostante lo smaltimento in proprio di rifiuti speciali, di norma queste strutture conferiscono elevati quantitativi alla raccolta pubblica (soprattutto tramite isola ecologica), e si correlano a costi specifici consistenti (spazzamento, ecc.) legati alla massiccia frequenza di veicoli, automezzi, ecc. circolanti su aree pubbliche comunali;

Richiamati al riguardo gli orientamenti giurisprudenziali, in ordine alla necessità della corretta esplicitazione dell'iter logico – giuridico seguito, per la comprensibilità dello stesso, proprio per l'ampia discrezionalità amministrativa che caratterizza questo ambito decisionale;

Evidenziato al riguardo quanto segue (estratto dai documenti contabili adottati dal Consorzio servizi ecologia e ambiente in occasione dell'approvazione consuntivo 2015 e bilancio 2016):

“Valorizzazione frazione finale RSU presso piattaforma Villafalletto:

La tariffa provvisoria di smaltimento 2016 subirà un incremento correlato sostanzialmente al previsionale conferito, ferma restando comunque la possibilità in corso d'anno, subordinata alle autorizzazioni degli enti preposti, di reperire ulteriori conferitori o di incrementare i quantitativi di quelli attuali che ne consentano eventualmente la diminuzione.

### Contributi da Consorzi Nazionali sul recupero rifiuti

Il contributo complessivo dei Consorzi nazionali, come per i passati esercizi, viene inserito in bilancio in termini prudenziali, tenendo in dovuta considerazione sia l'evoluzione della raccolta sia dei risultati delle verifiche qualitative da parte dei Consorzi CONAI e delle fasce di accettazione dagli stessi applicate. Purtroppo questo resta il principale indice di variabilità nella determinazione del contributo oltretutto il mutamento delle condizioni di mercato per alcune tipologie di materiale (carta e ferro) e la modifica delle Convenzioni ed Allegati Tecnici dei singoli Consorzi per la raccolta differenziata, in primis COREPLA, che presupporranno probabilmente, la diminuzione dei contributi netti erogati. Il Consorzio comunque si adopera costantemente per migliorare eventuali situazioni che possano comportare problematiche gestionali circa la qualità del materiale conferito e dei rapporti economici derivanti dalle convenzioni proposte dai Consorzi CONAI. Dati i nuovi e più restrittivi standards richiesti in sede di analisi sul materiale maggiore attenzione e differenziazione viene applicata sin dall'anno 2015 nel riconoscimento dei contributi relativi in base alla qualità del materiale raccolto nei singoli Comuni.”

Ritenuto, al riguardo, e in considerazione dell'aleatorietà sopra evidenziata, di mantenere, in ottica prudenziale, l'attuale assetto tariffario, salve diverse determinazioni, ove necessarie e consentite, nel rispetto della disciplina normativa e dei termini ivi previsti per la fissazione delle tariffe (cfr.: art. 193, d. lgs. N. 267/2000; Corte Conti Lombardia, n. 421/2012; Ministero dell'economia, Rm n. 1/2011);

#### Sintesi interventi e discussione:

Assessore Cavallo: si tratta del primo punto tra quelli propedeutici al bilancio.

Il lavoro compiuto in questi anni ha permesso di aver in questi anni un impatto, non solo in termini economici, ma anche sui costi; quest'anno, in questo momento, per una serie di motivi legati a frangenti e alla difficoltà che avrebbero avuto gli uffici nell'elaborare un piano finanziario, sia per incertezze legate alla possibile gestione del Consorzio in termini di costi, soprattutto per quanto riguarda i benefici derivanti da smaltimento di rifiuti smaltiti per altri territori, si ritiene opportuno confermare la situazione in essere; i contratti in essere per questa materia sono in scadenza, se non venissero rinnovati, non sappiamo quale impatto si avrebbe sui costi. Manteniamo un piano tariffario, in attesa di eventuali sviluppi, e nella possibilità anche in corso d'anno di agire su questa materia.

Consigliere Oderda: un'informazione, la copertura? Riscontra il Dirigente dr. Sandrone, con riferimento alla copertura obbligatoria del 100%; Consigliere Oderda: quindi, fatto 100 il costo, occorre ripartirlo tra i cittadini; non sarebbe logico spendere di più rispetto ad altri ambiti; sarebbero opportune iniziative, visto che i cittadini si sono impegnati molto su questa iniziativa, anche per non tornare indietro in termini percentuali; i cittadini avrebbero anche un po' di soddisfazione rispetto agli sforzi che stanno facendo, ribadiamo la nostra contrarietà, soprattutto perché riteniamo che quando qualcuno fa qualcosa, occorre cercare di dargli un ritorno, rispetto agli sforzi fatti.

Consigliere Meinardi: evidenza che nel corso del 2015 i risultati sono stati, sia a livello di percentuale sia di costi risparmiati, 90.000 euro per 12 mesi, con soddisfazione per il cittadino, e revisione delle tariffe l'anno scorso, e con la scelta di premiare immediatamente i cittadini per gli sforzi fatti; per forza di cose le tariffe per lo smaltimento sono commisurate al livello di utilizzo degli impianti di Villafalletto; se vi sarà l'apporto nel 2016, come nel 2015, dei rifiuti dalla Liguria, le tariffe saranno di un certo tipo; se così non sarà, saranno di un altro tipo; si tratta di un atteggiamento prudenziale che riteniamo doveroso. Posso anticipare che nel 2016, i risultati in

termini di percentuale sono stati altrettanto soddisfacenti; sul sito del Consorzio, la leggera diminuzione della percentuale a gennaio e febbraio, è dovuta per il diverso modo di conteggio delle terre di spazzamento; a marzo i valori sono tornati ai livelli dell'anno precedente. E' chiaro che dipende anche dalle altre tariffe, che verranno praticate; nel 2016, ad esempio, vi sarà una riduzione del costo dei rifiuti organici abbastanza consistente, e così per le terre di spazzamento. Sul discorso comunicazione, proprio oggi si è svolta una conferenza stampa sulle iniziative che partiranno sul territorio, che cercheranno di avere un impatto maggiore sul discorso del decoro urbano (collocazione di dispenser per le deiezioni canine, ad esempio). Si cercherà di risolvere il problema non tanto in modo coercitivo, quanto in chiave propositiva. Con il collegato ambientale entrato in vigore ad inizio 2016, vi è maggiore attenzione per i così detti piccoli rifiuti, sigarette, scontrini, gomme da masticare; si andranno a distribuire kit per il conferimento di questi rifiuti. È la dimostrazione che si cerca di porre in essere iniziative nuove, e fare informazione.

Consigliere Oderda: per quanto riguarda il discorso delle iniziative sul decoro urbano, mi trovano d'accordo, ma prima di tutto, si dovrebbe partire da una perfetta pulizia della città, e c'è su questo da fare molto; ci sono nel mondo esempi interessanti, ad esempio in Giappone, dove non ci sono cestini né cassonetti, ed è tutto pulito. Ci auguriamo che queste siano modalità per far crescere anche la consapevolezza dei cittadini. Penso che lo sforzo fatto dai cittadini sia significativo, e vi possa essere il giusto ritorno. Spero che l'esempio nostro sia seguito da qualcun altro, in modo da avere diminuzione di costi.

Consigliere Meinardi: chiarisce che il risparmio netto è quantificabile, per differenza tra costi sostenuti e risparmio; ad oggi, risulta che sullo smaltimento i risparmi si aggirano sui 30.000 euro, occorre poi aggiungere i contributi, e l'importo totale netto si aggira sui 50.000 euro.

Sindaco: sono d'accordo con il discorso fatto, perché se più Comuni facessero l'intervento che ha fatto l'Amministrazione di Racconigi, sarebbe meglio; il merito dell'iniziativa non è del Consorzio, ma della città di Racconigi, e la realizzazione non è poi stata così semplice. Sulla pulizia della città, sarebbe bello se prima di pulire non si sporcasse, ma non è sempre così. In questo periodo qualche problema in più c'è stato, perché la società incaricata ha avuto una profonda riorganizzazione, che ha coinvolto anche il personale, con cambiamento assetti societari.

**Acquisito** il parere favorevole espresso, dal Dirigente del Servizio, in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi di legge;

**Acquisito** il parere di conformità amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi della determinazione del Sindaco n. 8 del 2.4.2013;

**Acquisito** il parere del Revisore dei conti in data 22.04.2016;

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:

- presenti n. 9
- astenuti n. /
- votanti n. 9
- voti favorevoli n. 6
- voti contrari n. 3 (Consiglieri Oderda, Perlo, Tuninetti)

## DELIBERA

- 1) di **approvare** il piano finanziario, la relazione illustrativa e le tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2016, come da allegato A), richiamando integralmente le motivazioni in premessa, approvando i quadri riassuntivi sotto riportati, che elencano tutte le tariffe domestiche e non domestiche, e dando atto che l'approvazione (conferma) avviene in via cautelativa, per le circostanze in premessa indicate, salve diverse determinazioni, ove possibili, come ivi riferito;

(Nella seguente tabella si evidenziano gli importi della quota fissa e della quota variabile per ciascuna tipologia di utenze domestiche. L'importo totale della tariffa si ottiene moltiplicando il valore unitario della quota fissa (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza, e sommando al valore ottenuto l'importo della quota variabile.)

### Tariffa delle utenze domestiche

nucleo familiare	Quota fissa €/m <sup>2</sup> senza riduzione	Quota variabile €/nucleo familiare senza riduzione
1 componente	0,896134	43,546039
2 componenti	1,052958	78,382872
3 componenti	1,176176	100,155892
4 componenti	1,276992	113,219704
5 componenti	1,377807	126,283516
6 o più componenti	1,456218	148,056536

### Tariffa delle utenze domestiche con riduzione del 25% per compostaggio

nucleo familiare	Quota fissa €/m <sup>2</sup> con riduzione	Quota variabile €/nucleo familiare senza riduzione
1 componente	0,896134	32,659529
2 componenti	1,052958	58,787154
3 componenti	1,176176	75,116919
4 componenti	1,276992	84,914778
5 componenti	1,377807	94,712637
6 o più componenti	1,456218	111,042402

### Tariffe delle utenze non domestiche

Tabelle che elencano gli importi della quota fissa e della quota variabile per ciascuna categoria di utenze non domestiche. L'importo totale della tariffa si ottiene moltiplicando il valore unitario della quota fissa (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza, e sommando al valore ottenuto l'importo della quota variabile, calcolato moltiplicando il valore unitario della quota variabile (€/m<sup>2</sup>) per la superficie dell'utenza.

## Tariffa delle utenze non domestiche

N.	descrizione categoria	Quota fissa €/m <sup>2</sup> senza riduzione	Quota variabile €/m <sup>2</sup> senza riduzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,581712	0,592479
2	Cinematografi e teatri	0,369476	0,377032
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,515550	0,527845
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,756139	0,776686
5	Stabilimenti balneari	0,549919	0,562316
6	Esposizioni, autosaloni	0,438217	0,454592
7	Alberghi con ristorante	1,409170	1,448881
8	Alberghi senza ristorante	0,927989	0,956584
9	Case di cura e riposo	1,074063	1,100934
10	Ospedale	1,108432	1,136482
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,306060	1,341157
12	Banche ed istituti di eredito	0,790510	0,813312
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,211542	1,244206
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,546650	1,592153
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,713177	0,733596
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,294198	2,355913
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,271689	1,305609
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,885027	0,913495
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,211542	1,244206
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,790510	0,811158
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,936582	0,959816
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,545434	4,674124
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,167364	4,285242
24	Bar, caffè, pasticceria	3,402631	3,494551
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,371530	2,442091
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,242643	2,305284
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,883812	3,987925
28	Ipermercati di generi misti	2,354345	2,418393
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,946013	6,116542

30	Discoteche, night-club	1,641167	1,689104
----	------------------------	----------	----------

### Tariffa delle utenze non domestiche con riduzione del 25% per compostaggio

N.	descrizione categoria	Quota fissa €/m <sup>2</sup> con riduzione	Quota variabile €/m <sup>2</sup> con riduzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,436284	0,444359
2	Cinematografi e teatri	0,277107	0,282774
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,386663	0,395884
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,567104	0,582515
5	Stabilimenti balneari	0,412439	0,421737
6	Esposizioni, autosaloni	0,328663	0,340944
7	Alberghi con ristorante	1,056878	1,086661
8	Alberghi senza ristorante	0,695992	0,717438
9	Case di cura e riposo	0,805547	0,825701
10	Ospedale	0,831324	0,852362
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,979545	1,005868
12	Banche ed istituti di eredito	0,592883	0,609984
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,908657	0,933155
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,159988	1,194115
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,534883	0,550197
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,720649	1,766935
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,953767	0,979207
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,663770	0,685121
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,908657	0,933155
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,592883	0,608369
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,702437	0,719862
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,409076	3,505593
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,125523	3,213932
24	Bar, caffè, pasticceria	2,551973	2,620913
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,778648	1,831568
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,681982	1,728963
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,912859	2,990944
28	Ipermercati di generi misti	1,765759	1,813795
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,459510	4,587407
30	Discoteche, night-club	1,230875	1,266828

- 2) di stabilire per l'anno 2016 le seguenti scadenze per i versamenti: numero due rate aventi scadenza il 31 luglio 2016 ed il 30 settembre 2016, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2016;

- 3) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, sul Portale del Federalismo Fiscale.

Ad unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto le tariffe dovranno essere pubblicate sul portale del federalismo in tempo utile prima dell'emissione del ruolo Tari 2016.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Gianpiero BRUNETTI

**IL SEGRETARIO**

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 9/06/2016 al 23/06/2016 ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 9/06/2016 festivo/di mercato oppure dal 9/06/2016 al 23/06/2016 senza seguito di opposizioni o ricorsi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO

---

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Racconigi, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( FLESIA CAPORGNO dott. Paolo)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- in data \_\_\_\_\_ , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);
- in data \_\_\_\_\_ , dopo la regolare pubblicazione per decorrenza termini prescritti (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

---